

Il futuro dell'Uomo e della scienza giuridica attraverso un approccio multi-specie

Matteo Paolanti*

A DIFFERENT FUTURE FOR HUMAN BEINGS AND LAW: A MULTI-SPECIES APPROACH

ABSTRACT: Law is undergoing a deep transformation. The climate crisis and the cultural innovation demand a shift from the anthropocentric paradigm, leading to the recognition of new legal subjects such as animals and ecosystems. These issues are increasingly shaping legislation and call for an active role from legal scholars, both in theory and practice. Through comparative analysis of different legal systems, a unified path is proposed to protect these emerging legal spheres. The jurist becomes a bridge between philosophical reflection and legislative action, contributing to a future founded on cooperation, equity, and sustainability.

KEYWORDS: New rights; environmental law; animal law; comparative law; fundamental rights

ABSTRACT: Il diritto, tradizionalmente centrato sull'essere umano, sta affrontando una trasformazione profonda. La crisi climatica e il progresso culturale impongono una revisione del paradigma antropocentrico-specista, portando al riconoscimento di nuove soggettività, sia per gli animali che per gli ecosistemi. Questi temi influenzano le leggi e richiedono un ruolo attivo del giurista, sia sul piano teorico che pratico. Attraverso l'analisi comparata dei diversi sistemi normativi, si propone un percorso comune per tutelare queste nuove entità giuridiche. Il giurista diventa così ponte tra riflessione filosofica e prassi legislativa, contribuendo a un futuro basato su cooperazione, equità e sostenibilità.

PAROLE CHIAVE: Nuovi diritti; diritto dell'ambiente; diritti degli animali; diritto comparato; diritti fondamentali

SOMMARIO : 1. Il diritto come mezzo per realizzare, la comparazione come strumento per conoscere – 2. Lo specismo e l'antropocentrismo: limiti alla comprensione del sistema in cui si vive – 2.1 Uno sguardo comparato ad alcuni esempi di privilegio umano nel diritto sostanziale – 3. I diversi approcci tra nuove personalità giuridiche e diritti in ascesa – 3.1 Le recenti vicende giudiziarie in tema di diritti degli animali: un confronto tra Stati Uniti e Italia – 3.2. Il diritto ambientale del *Global South* come nuova fucina di opportunità per il giurista costituzionalista – 4. Cambiare prospettiva per guardare a nuovi orizzonti: intersezioni costituzionali oltre l'Umano.

*Dottorando di ricerca in Diritto costituzionale comparato, Università degli studi di Siena. Mail: m.paolanti@student.unisi.it. Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo.

1. Il diritto come mezzo per realizzare, la comparazione come strumento per conoscere

Nello studio delle prime civiltà, come fa notare lo storico del diritto, nonché presidente emerito della Corte costituzionale, Paolo Grossi, va contrassegnato il momento dell'imposizione della regola sociale come momento cardine di cambiamento della storia della nostra specie. In un'epoca lontana dove l'umanità si basava sull'esistenza di sparute comunità in lotta tra loro per la sopravvivenza, il diritto entrava a far parte della dimensione antropica, pervadendo a poco a poco ogni ambito della vita in comunità e creandosi uno spazio di rilevanza non ignorabile¹. A questa premessa si collega la conclusione a cui giunge il citato Autore, il quale afferma che la società umana, autoregolandosi, salva sé stessa².

Questa precisazione si rende necessaria per sottolineare alcune questioni, le quali, nel seguito della trattazione, verranno meglio approfondite: ripensando a quanto detto, emergono sicuramente il ruolo ordinante-sostanziale del diritto e la sua natura, ossia quella di strumento, propriamente umano, atto a gestire il funzionamento della vita sociale.

Su questi punti si tornerà per costruire un discorso che non ha alcuna intenzione di compiere revisioni storiche di quello che fu e di quello che è il diritto allo stato attuale, quanto semmai di porre alcuni interrogativi in vista del futuro, i quali possano stimolare la curiosità di capire se le categorie classiche della scienza giuridica possono tuttora essere capaci di comprendere il fenomeno sociale e rifletterne l'esistenza nella costante realtà dicotomica fra fatto e diritto.

A questa disamina, di tenore più tipicamente giuridico-filosofico, dovrà aggiungersi un contestuale approccio pratico che mantenga la stessa materia del diritto ben collegata alla realtà. Questo è il ruolo della visione comparatistica. Infatti, nella nostra riflessione, la fase di studio comparato non riflette il solo sviluppo di un'idea e il suo approntamento secondo punti di vista differenti tra loro, ma semmai concerne la ricognizione di quelle istanze che hanno portato comunità diverse ad agire a protezione di qualcosa di più grande di loro. Un qualcosa che a loro stesse preesisteva e che intimamente sentivano di dover difendere nel tempo, immune dalle contingenze del presente. Così come hanno fatto quei popoli, forse con una grande dose di ambizione e utopia, si cercherà di fare altrettanto con la disamina che segue.

In sintesi, l'intenzione di questo nostro ragionamento verte sulla capacità intrinseca del diritto di "salvare" nuovamente la società, così come fece sin dall'inizio; sulla ricerca di soluzioni che possano in maniera efficace ed effettiva proteggere *in toto* l'ambiente circostante e le specie viventi in un'ottica One Health³ e sull'indagine di quelle nuove necessità che vengono fuori dalle istanze del presente. In

¹ Su questo orientamento ci si rifà alla teoria dell'antropologo Bronislaw Malinowski, il quale riteneva inesatto restringere la natura del diritto ad un fenomeno coincidente all'esistenza di uno Stato. G. GURVITCH, *Sociologia del diritto*, Milano, 1967, 7.

² P. GROSSI, *L'Europa del diritto*, Roma-Bari, 2007, 6-7.

³ La pandemia da Covid-19, considerato il contesto naturale da cui è scaturita, ha posto le solide basi per quel principio che mira a bilanciare e ottimizzare la salute di persone, animali ed ecosistemi. Difatti, si è potuto intuire come lo squilibrio della bilancia ecosistemica – che di norma tende verso l'essere umano – non porta altro che a danni generalizzati al godimento del bene Terra. Negli ultimi anni si è molto trattata la questione sia in ambito nazionale che internazionale; *ex multis*, senza la pretesa di essere esaustivi, si rimanda a: M. A. OTTINGER, C. GEISELMAN, *One Health Meets the Exposome: Human, Wildlife, and Ecosystem Health*, 2023; F. RESCIGNO, G. GIORGINI PIGNATIELLO (a cura di), *One Earth – One Health. La costruzione giuridica del Terzo Millennio*, Torino, 2023; L. LEONE,

particolare, avranno un ruolo fondamentale le elaborazioni dottrinali che hanno tradotto le disfunzioni della moderna società nella teorizzazione e nell'individuazione degli aspetti antropocentrici e specisti che permeano la vita di tutti i giorni.

Ma al fine di non confondere i livelli di discussione, si decide di partire proprio da questi aspetti, prima di continuare nell'approfondimento più prettamente giuridico.

2. Lo specismo e l'antropocentrismo: limiti alla comprensione del sistema in cui si vive

A volte può risultare difficile introdurre un discorso attraverso la chiamata in causa dei cosiddetti "ismi". In seguito alla caduta delle ideologie – o quantomeno a seguito del tentativo del superamento di esse⁴ –, infatti si pensa sempre che questi possano legarsi a derive estremiste o intolleranti.

A prescindere dai rilievi compiuti, ciò che condividono specismo e antropocentrismo con le ideologie è la caratteristica di riflettere una certa visione del mondo unitaria tale da comprendere tutti gli aspetti del reale⁵. Orbene, vediamo brevemente cosa si intende con i suddetti vocaboli, distinguendo due livelli del fenomeno in discussione.

Per antropocentrismo s'intende la tendenza ideologica per la quale l'umanità e il singolo essere umano vengono rappresentati come unità elementari nell'ordinamento dell'universo. Questa teoria, la quale nel tempo è stata posta da numerosi pensatori in maniera esplicita come regola ordinante, può derivare da contesti tra loro ben diversi, sia laici che religiosi. A questa considerazione si possono ricondurre sia i lasciti filosofici classici⁶, i quali sono stati abbondantemente ripresi nella fase storica che va dal Razionalismo moderno fino all'Illuminismo⁷, nonché quelli di stampo teologico, come ad esempio

L'approccio One Health nella legislazione europea sugli animali: orientamenti e prospettive, in *Eurojus*, 1, 2025, 163-186; I.R. PAVONE, *Global Pandemics and International Law: An Analysis in the Age of COVID-19*, Londra, 2024, 125-145.

⁴ Per una riflessione sul tema v. N. IRTI, *Il tramonto delle ideologie e la mancanza di ideali*, in *Il Sole 24 ore*, 2022; C. MINGARDI, G. PIGNATTI, *La scienza politica di fronte al ritorno delle ideologie. Intervista a Luca Verzichelli*, in *Pandora Rivista*, 2023, <https://www.pandorarivista.it/articoli/la-scienza-politica-di-fronte-al-ritorno-delle-ideologie-intervista-a-luca-verzichelli/>.

⁵ Con tale affermazione si riprende il concetto di *Weltanschauung* di cui tratta Heidegger in M. HEIDEGGER, *Il nichilismo europeo*, Milano, 2004, 315.

⁶ Tra i primi pensatori occidentali ad aver impresso questo solco vi è Socrate, il quale, come si legge nel dialogo attribuito a Platone dal nome *Alcibiade Primo*, innalza la figura umana vicina a quella degli dèi, in quanto – a differenza di tutti gli altri esseri viventi – dotata di intelletto e capacità di comprensione. Cfr. A. PENNESI, *L'Alcibiade I attribuito a Platone: introduzione, traduzione e commento*, Università degli Studi di Parma, 2009.

⁷ A tal riguardo, vengono in mente le teorie cartesiane e kantiane. A cominciare dal primo, nella nota opera *Discorso sul Metodo* si trova una bizzarra ricostruzione sull'asserita supremazia dell'essere umano nel cosmo. Infatti, gli animali non sarebbero altro che oggetti animati simili a "macchine", le quali riproducono azioni senza che vi sia in gioco alcuna traccia di elaborazione intellettuale. Per quanto riguarda il filosofo di Königsberg, il quale tratta la tematica nella lezione *Dei doveri verso gli animali e gli spiriti*, viene compiuto un passo in avanti: l'Uomo, come essere dotato di razionalità, gode allo stesso tempo dell'onore e dell'onore di vigilare sul Creato, espletando una sorte di missione nei confronti dell'intelligenza divina a lui afferente. Cfr. R. DESCARTES, *Discorso sul metodo*, Torino, 2014; A. GUERRA, *Lezioni di etica*, Roma-Bari, 1998, 273-275.

– facendo riferimento alla dottrina cristiana⁸ – quelli collegati all’individuazione dell’Uomo come rappresentazione “a immagine e somiglianza” di Dio, e, di conseguenza, come l’essere più importante del Creato⁹.

In ragione di quanto detto, se si guarda al contesto in cui ci muoviamo come entità senzienti, è palese che ciò che ci circonda è necessariamente frutto di una progressiva sistematizzazione di quanto è stato nei tempi teorizzato; si potrebbe dire che, a parte alcune dissonanze – comunque di grande rilievo¹⁰ – si sia venuta a creare una certa egemonia culturale nei confronti di questa concezione, la quale ha fatto sì che anche i più ampi strati della società si uniformassero a questa idea¹¹.

Il diritto, che rappresenta un perfetto esempio di fenomeno umano¹², non è scevro da rimandi – anche solo inconsci – all’antropocentrismo. Tuttavia, e qui bisognerà essere onesti, è sbagliato o almeno semplicistico considerare la teoria del tutto infondata o dannosa. Volendo spiegare meglio il passaggio, va ricordato come la scienza giuridica, per lungo tempo, non fosse neppure del tutto antropocentrica, ossia che si facesse carico di porre sul gradino più alto tra le priorità la protezione delle istanze umane. Infatti, è noto come il costituzionalismo contemporaneo sia stato il primo impulso per elevare ad una comune dignità, sia morale che giuridica, tutti gli esseri umani, a prescindere dalle loro origini, dalla religione professata, dall’orientamento sessuale oppure del loro genere¹³.

Quindi, di per sé, è già un grande traguardo – nient’affatto scontato se si guarda al macrocontesto mondiale – che si sia giunti fino a questi risultati, ossia il riconoscimento del genere umano.

Per essere più chiari, in questo elaborato non ci si vuole porre contro le teorie umaniste, le quali svolgono un ruolo di substrato ideale nei confronti del diritto costituzionale libertario contemporaneo; semmai l’intento è di ammonire sulle derive autoreferenziali dei sistemi giuridici e richiamare all’attenzione chi crede che quanto raggiunto debba considerarsi un punto di arrivo. La primazia di una specie sulle altre non può più ritenersi una meta tranquilla a cui pervenire e su cui adagiarsi. Proprio quest’ultima conclusione è precipuamente cara alle teorie relative al superamento del c.d. “specismo”. Tale, anche per favorire una migliore comprensione di quanto si dice, è da intendersi come una definizione conseguente del pensiero antropocentrico. Più di preciso, il termine¹⁴ si rifà ai concetti di discriminazione e sfruttamento e concerne l’attribuzione di una supremazia arbitraria agli esseri umani o ad

⁸ Storicamente, si può notare come l’ondata evangelizzatrice cristiana di inizio medioevo facesse della cancellazione dei c.d. “falsi dèi” legati alla natura e ai suoi fenomeni uno dei punti cardini dell’attività di conversione dei popoli pagani. P. BROWN, *La nascita dell’Europa cristiana*, Roma-Bari, 2006.

⁹ Senza avere la presunzione di andare a riscoprire completamente la produzione filosofica e teologica sul tema, si consiglia la lettura di E. SORICELLI, R. BARCARO (a cura di), *Bioetica e antropocentrismo etico*, Milano, 1998, 7-40.

¹⁰ Una rassegna delle opinioni dissenzienti sul tema la si può trovare in A. PISANO, *Diritti deumanizzati*, Milano, 2012, 25-45.

¹¹ Cfr. A. GRAMSCI, *Quaderni dal carcere*, III, Torino, 2014, 2010 ss.

¹² Gurvitch sottolinea come la natura umana del diritto risenta di più dimensioni del reale tra di loro coincidenti. Nello specifico si distingue tra socialità diretta (o spontanea) e socialità riflessa (o organizzata). Le origini dell’una e dell’altra attengono alle regole interne create dalla comunità e alle regole formatesi in via “esterna” attraverso l’intermediazione di un ente (di norma lo Stato). G. GURVITCH, *op.cit.*, 176 ss.

¹³ Come emblema rappresentativo di questa nuova costruzione giuridica si pone la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948.

¹⁴ Singer nella sua opera più famosa prende come riferimento il razzismo e il sessismo, al fine di far meglio comprendere la sua teoria. P. SINGER, *Liberazione Animale*, Milano, 2010, 22-23.

altre specie (si pensi ad esempio agli animali della famiglia dei Primati oppure ai più comuni animali da compagnia) in relazione ad altre ancora¹⁵.

Per quanto riguarda lo specismo, a differenza dell'antropocentrismo, ci si trova dinanzi ad una concettualizzazione diversa, apparentemente più irrazionale. Volendoci spiegare meglio, secondo il meccanismo specista si viene a superare la centralità dell'essere umano a favore di una mera preferenza nei confronti di quest'ultimo per fattori come la maggiore capacità di ragionamento o la semplice appartenenza come specie. Tuttavia, questo primato di cui gode l'Uomo, per assurdo, si ripercuote anche nei confronti degli stessi animali non assimilabili all'*Homo sapiens*: difatti, portando il pensiero specista alla sua estremizzazione, non sussiste alcuna idiosincrasia nel considerare maggiormente valido un animale da compagnia rispetto a quello di un animale da consumo alimentare o da uso intrattenitivo. Ciò è perfettamente sostenibile a livello psicologico in quanto, com'è naturale, tendiamo ad avere preferenze personali sulla qual cosa ovvero sull'altra.

Quanto si è appena descritto rappresenta una delle più tipiche dissonanze cognitive in cui l'essere umano può rischiare di cadere: falsare la realtà per non giungere ad una conclusione sgradita dovuta ad un comportamento proprio¹⁶. È chiaro che, finché una simile elaborazione resta confinata alla sfera del pensiero individuale, essa non costituisce un problema; tuttavia, tale realtà rappresenta un orizzonte molto più ampio di quanto si possa credere, andando a ripercuotersi anche sulla disciplina giuridica in tema di ambiente e di animali.

2.1. Uno sguardo comparato ad alcuni esempi di privilegio umano nel diritto sostanziale

Dopo aver compiuto queste premesse, senza l'intenzione di essere stati esaustivi¹⁷, viene il momento di trasporre quanto finora presentato in termini teorici nell'ambito giuridico.

Poiché il diritto trova le sue radici proprio nei comportamenti umani, non risulta difficile cogliere la possibilità che anche gli ordinamenti giuridici risentano degli stessi problemi che affliggono gli uomini.

¹⁵ A questo riguardo, il primo teorizzatore dello specismo, ossia lo psicologo Richard D. Ryder, descriveva il fenomeno come "*a prejudice or attitude of bias in favour of the interests of members of one's own species and against those of members of other species*". Cfr. P. SINGER, *op.cit.*, 22 ss.

¹⁶ Il teorico della dissonanza cognitiva, lo psicologo Leon Festinger, su questo tema fa riferimento all'esempio della favola di Esopo della Volpe e l'Uva. Più avanti nel tempo, si è aggiunto il c.d. "paradosso della carne", ossia quella situazione per la quale una gran parte dei consumatori di carne difficilmente compierebbero atti violenti nei confronti di altri animali; *ex multis*: L. FESTINGER, *Teoria della dissonanza cognitiva*, Milano, 1997; E. PANAGIOTOU, I. KADIANAKI, *From Cognitive Dissonance to Cognitive Polyphasia: A Sociocultural Approach to Understanding Meat-paradox*, in *Journal for the theory of social behaviour*, 49, 2, 2019, 235-253; B. BUTTLAR, E. WALTHER, *Dealing with the Meat Paradox: Threat Leads to Moral Disengagement from Meat Consumption*, in *Appetite*, 137, 2019, 73-80.

¹⁷ Dal punto di vista giuridico e filosofico molto si è scritto negli ultimi tempi su tematiche come l'antropocentrismo e lo specismo; per dovere di completezza, si suggeriscono: P. SINGER (a cura di), *In difesa degli animali*, Roma, 1986; T. REGAN, P. SINGER, *Diritti animali, obblighi umani*, Torino, 1987; L. BATTAGLIA, *Etica e diritti degli animali*, Roma, 1997; P. SINGER, J. MASON, *Come mangiamo. Le conseguenze etiche delle nostre scelte alimentari*, Milano, 2007; S. CASTIGLIONE, L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *La questione animale. Trattato di biodiritto*, Milano, 2012; I.R. PAVONE, *Towards an EU Animal Welfare Law: The Case of Animal Welfare and the Limits of New Welfarism*, in *Animal & Natural Resource Law Review*, XVI, 2020, 193-246; S. POLLO, *Considera gli animali*, Laterza, Roma-Bari, 2025.

Ad esempio, Francesca Rescigno in un'opera sulla questione dell'uguaglianza¹⁸ sottolinea come in seno all'Unione Europea si consumi una evidente contraddizione tra la volontà di protezione degli animali e il loro reale sfruttamento: nel Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), che all'art. 13 prevede

«Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale»¹⁹,

si può leggere una palese incoerenza dovuta agli approcci sociali specisti²⁰.

Non è un mistero che una parte della cultura europea si basi su tradizioni che portano ad una situazione di stress, sofferenza o – in casi come la corrida spagnola – anche morte nei confronti degli animali; di conseguenza, alla luce del riconoscimento del valore di tali attività umane, come si pone la formulazione “benessere degli animali in quanto esseri senzienti”? In che cosa consisterebbe il benessere animale se non il vivere in pace senza la possibilità di andare incontro a traumi sia fisici che psicologici? Un discorso simile, scendendo nell'analisi dell'ordinamento italiano, vale anche per le comuni fattispecie previste dagli artt. 544 bis e ter del Codice penale, i quali affermano parallelamente²¹: «Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte/una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito [...]».

Fin qui nulla di straordinario; è sentimento comune che le ingiuste sofferenze inferte ad un essere vivente siano considerate spregevoli e che debbano essere punite dalle autorità competenti. Tuttavia, come per il caso precedentemente evidenziato, si trova una scappatoia parziale a quanto prima

¹⁸ F. RESCIGNO, *Le frontiere dell'eguaglianza oltre la razza, lo specismo*, in F. RESCIGNO (a cura di), *Percorsi di uguaglianza*, Torino, 2016, 260-263.

¹⁹ TFUE, Art. 13.

²⁰ Anne Peeters, tra le maggiori esperte europee in tema di diritto degli animali, ha sottolineato spesso nei propri lavori la necessità di bilanciare le diverse esigenze sociali rispetto al rapporto tra umano e animale. Già solo considerando le questioni materiali – come l'approvvigionamento alimentare o il mercato dei prodotti non vegetali – o quelle socio-religiose – come i riti che prevedono l'uso di animali o le pratiche di macellazione rituale, su cui molto si discute anche in relazione all'ordine e alla salute pubblica – emerge con chiarezza la complessità del quadro. Tuttavia, come Peters ha recentemente osservato (S. STUCKI, A. NOLLKAEMPER, ANDRÉ, C.P.R. ROMANO, A. PETERS, *The Heidelberg Declaration on Transforming Global Meat Governance*, in *VerfassungsBlog*, 2025, <https://verfassungsblog.de/the-heidelberg-declaration-on-transforming-global-meat-governance/>), questa complessità non può rappresentare un ostacolo al perseguimento di un cambiamento: per quanto quest'ultimo possa realizzarsi con tempi diversi a seconda delle prospettive, si tratta comunque di un processo inevitabile e necessario. V. anche A. PEETERS, *Religious Slaughter and Animal Welfare Revisited: CJEU, Liga van Moskeeën En Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen (2018)*, in *Derecho animal*, 10, 4, 2019, 27-39; A. PETERS, *COVID-19 Shows the Need for a Global Animal Law*, in *Derecho animal*, 11, 4, 2020, 86-97; A. PEETERS (a cura di), *Studies in Global Animal Law*, Berlino, 2020 e anche S. STUCKI, *One Rights: Human and Animal Rights in the Anthropocene*, Berlino, 2023.

²¹ Il primo degli articoli concerne l'uccisione dell'animale mentre l'altro riguarda il cagionamento di lesioni. Tuttavia, entrambi riportano una formulazione simile, con la minima differenza relativa al fatto commesso.

statuito: infatti, la Legge 20 luglio 2004 n. 189²² ha previsto una serie di ipotesi in cui sussiste per presunzione la c.d. “necessità sociale”. Si può intuire, visto anche il tono di questa indagine, che tra le varie casistiche rientrino le attività di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, nonché alcune non legate all’ambito alimentare, come la sperimentazione scientifica e anche l’uso autorizzato all’interno di manifestazioni circensi.

Un ulteriore esempio vicino a noi è quello della Germania, che all’art. 20a della Legge fondamentale federale riportava una “clausola di preservazione” a favore delle generazioni future, specificando il dovere di proteggere nello specifico la vita umana a discapito del resto²³. Merita notare – anche per registrare come si possa lentamente risolvere certe mancanze nel contesto giuridico – come nel 2002 la *Grundgesetz* sia stata modificata²⁴ al fine di allargare il campo ideale rappresentato dalla stessa norma. Adesso il testo recita: «Lo Stato tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita e gli animali mediante l’esercizio del potere legislativo, nel quadro dell’ordinamento costituzionale, e dei poteri esecutivo e giudiziario, in conformità alla legge e al diritto».

Ad ogni buon conto, in questa rapida esposizione si può notare un filo conduttore: chi più esplicitamente e chi meno, tutti si avvicinano alla vita animale in un’ottica tipicamente umana. Non si può negare che vi sia la volontà di proteggere gli animali, tuttavia, allo stesso tempo, è chiaro che questa protezione venga esplicitata alla luce di una valutazione utilitaristica nei confronti dell’essere umano. La “clausola della necessità”, che si estende da settori strategici (come l’ambito farmaceutico) ad altri dalla dubbia utilità (zoo e spettacoli circensi), rende chiaro come alla base della volontà legislativa vi sia quello che potremmo definire “soddisfacimento dell’occhio umano”²⁵. Con tale espressione è da intendersi una tendenza per la quale l’animale (senza dimenticare la questione dell’ambiente e delle specie vegetali) rappresenta un’entità degna di protezione nei limiti della sensibilità dell’essere umano e non in sé e per sé in quanto individuo dotato di una dignità da tutelare.

Proprio a questa annotazione conclusiva si lega la prossima riflessione di questo elaborato, che a questo punto intende interrogarsi sull’eventualità di individuare in animali ed ecosistemi veri e propri soggetti dotati di personalità giuridica capaci di essere titolari di diritti garantiti anche in sede giudiziaria.

3. I diversi approcci tra nuove personalità giuridiche e diritti in ascesa

Per la materia giuridica l’individuazione di nuove soggettività dotate di diritti e/o doveri rappresenta una vera e propria sfida contro sé stessa. A questo riguardo, si è infatti provato a chiarire come il macrosistema giuridico possa avere tendenze autoreferenziali nei confronti di coloro che l’approntano,

²² L. 20 luglio 2004, n. 189, *Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*.

²³ AA.VV., *Le costituzioni dei paesi dell’Unione Europea*, Padova, 2001, 342.

²⁴ Legge per la modifica della Legge fondamentale del 26 luglio 2002, I, 2862.

²⁵ In questa espressione è chiaro il rimando alle teorie femministe legate al noto fenomeno del *Male Gaze*, ossia quell’atto di raffigurazione dell’ambito femminile in un’ottica di soddisfacimento delle richieste e dei desideri del maschio dominante eterosessuale. Per un approfondimento si rimanda a C.S. KING, *The Male Gaze in Visual Culture*, in M.N. GOIN, et. al. (a cura di), *The Routledge Handbook of Gender and Communication*, Londra, 2021, 120-132.

ossia gli esseri umani. Tuttavia, negli ultimi anni, contesti meno considerati, come quelli sudamericani o con una forte presenza indigena²⁶, hanno stimolato un ripensamento delle soluzioni già adottate negli ordinamenti occidentali.

Per capire il cambio di passo rappresentato da questi novelli esperimenti giuridici, di seguito si ripercorrono in breve le vicende afferenti rispettivamente ai contesti statunitense e italiano, per poi soffermarsi meglio sul *Global South*²⁷.

3.1. Le recenti vicende giudiziarie in tema di diritti degli animali: un confronto tra Stati Uniti e Italia

Nell'ultimo decennio, alcune associazioni a favore della protezione della vita degli animali e dei loro ambienti si sono rivolte alle autorità giudiziarie con l'intento di vedere riconosciuti i diritti dei loro "assistiti". Come ricorda Picocchi²⁸, ad esempio l'associazione *Nonhuman Rights Project* già da qualche anno ha scelto la strada di adire i giudici distrettuali dei diversi Stati USA (tra essi si trovano quelli dello Stato di New York, del Michigan e, di recente, quelli del Colorado²⁹) al fine di veder riconosciuti i diritti costituzionalmente garantiti nei confronti di scimpanzé, elefanti e altri animali.

Guardando a situazioni simili di cui si è avuta esperienza nell'ordinamento italiano, molto spesso i ricorsi giudiziari di *non-profit* ambientaliste e/o animaliste si legano a questioni in perenne discussione come l'autorizzazione alla caccia di determinate specie oppure a singole vicende riguardanti l'abbattimento di specifici esemplari di animali selvatici.

A questo riguardo, non si può dimenticare il noto caso dell'orsa Jj4, verificatosi a metà aprile 2023 e che ha visto vittima di un'aggressione un giovane ragazzo che correva in un bosco del Trentino³⁰. Il tragico evento non si poneva in maniera estemporanea rispetto al passato³¹, complici altre drammatiche disavventure che i cittadini si erano trovati a vivere stando a contatto con gli orsi in quel territorio.

²⁶ Se la si guarda con occhio acritico, questa affermazione rischia di apparire priva di ogni proprietà additiva nel senso del discorso. Tuttavia, non si può dimenticare come il colonialismo occidentale, per secoli, abbia reso non scontata l'esistenza di culture autoctone relative ai luoghi colonizzati. Difatti, al fine di uniformare il tessuto sociale della nuova colonia, molto spesso si è potuto riscontrare pratiche di cancellazione - nel migliore dei casi - o anche di genocidio - nel peggiore - nei confronti di popoli e culture. Cfr. F. FANON, *I dannati della Terra*, Torino, 1972.

²⁷ Un testo utile per tracciare un percorso unitario delle esperienze costituzionali del *Global South* è D. BONILLA MALDONADO (a cura di), *Constitutionalism of the Global South. The Activist Tribunals of India, South Africa, and Colombia*, Cambridge, 2013.

²⁸ C. PICOCCHI, *Diritti della natura e diritti degli animali*, in *DPCE Online*, 2, 2023, 260-263.

²⁹ Per una migliore conoscenza della realtà in discussione e delle varie battaglie legali portate avanti negli anni si rimanda a <https://www.nonhumanrights.org/our-clients/>.

³⁰ Questo tragico caso di cronaca ha ottenuto una forte risonanza sia in Italia che all'estero: A. HOLPUCH, *Bear That Killed Jogger in Italy Is Captured*, in *The New York Times*, 2023, <https://www.nytimes.com/2023/04/19/world/europe/bear-captured-italy-jogger.html>; A. GIUFFRIDA, *Bear held for killing jogger in Italy is innocent, say animal activists*, in *The Guardian*, 9 maggio 2023, <https://www.theguardian.com/world/2023/may/09/bear-held-for-killing-jogger-in-italy-is-innocent-say-animal-activists>.

³¹ Una disamina delle alterne fortune del progetto europeo di reintroduzione dell'Orso bruno in zone alpine è presente in R. SOMAIYA, *"It began as a rewilding experiment. Now a bear is on trial for murder"*, in *The Economist*, 26 aprile 2024, <https://www.economist.com/1843/2024/04/26/it-began-as-a-rewilding-experiment-now-a-bear-is-on-trial-for-murder>.

Tuttavia, questo caso è stato diverso: date le richieste delle comunità montane³², stanche di avere paura degli orsi e degli altri animali selvatici reintrodotti artificialmente (come i lupi)³³, il Presidente della Provincia Autonoma ha deciso di mettere fine al problema. A questo proposito, il 27 aprile 2023 è stato emanato un decreto di abbattimento dell’orsa per motivi di sicurezza pubblica³⁴. L’atto ha avuto un travagliato seguito giudiziario – caratterizzato dalle richieste delle sigle ambientaliste per il riconoscimento del diritto dei cuccioli di orso a non essere separati dalla madre – che è ancora lontano dal trovare soluzione definitiva³⁵.

Volendo tracciare un percorso unitario tra questi due contesti, si può individuare in entrambi i casi il parziale (se non quasi nullo, se si guarda ad altre storie come quella recente dell’orso Kj1³⁶) successo delle istanze già menzionate. Lungi dal voler trovare dei colpevoli in questo complicato panorama, nel quale si trovano a coesistere più interessi diversi, la casistica ben si presta per un ragionamento di fondo che porta alla formulazione di un interrogativo: è forse il punto di vista di partenza che è errato? È possibile cercare soluzioni a problemi nuovi ragionando secondo schemi, sia giuridici che ideologici, inadatti rispetto alle nuove “sensibilità sociali”?

3.2 Il diritto ambientale del *Global South* come nuova fucina di opportunità per il giurista costituzionalista

Come accennato in precedenza, un contributo significativo alla ricerca di nuove soluzioni giuridiche per la protezione di fauna ed ecosistemi deriva da quello che è considerato “il Sud del Mondo”. Di seguito, si porteranno alcune esemplificazioni, al fine di creare un *excursus* organico di questo rilevante laboratorio giuridico.

A partire dalla Costituzione dell’Ecuador³⁷, la quale è stata oggetto di riscrittura nel 2008, troviamo un esempio di vera e propria “progettualità naturalistica” del testo giuridico. Oltre al preambolo, dove si

³² Merita di essere evidenziato il referendum consultivo che si è svolto a fine ottobre 2024 in alcune comunità montane del Trentino (Val di Peio, Val di Rabbi e Val di Sole) per la permanenza di orsi e altri animali selvatici sul territorio. Pur considerando il piccolo numero di cittadini partecipanti, la consultazione ha portato all’emersione di una forte posizione nei confronti di tali specie, le quali rappresenterebbero “un grave pericolo per la sicurezza pubblica ed un danno per l’economia e i costumi locali”. ANSA, “Referendum in val di Sole, gli orsi sono pericolosi per il 98% dei votanti”, 28 ottobre 2024, https://www.ansa.it/trentino/notizie/2024/10/28/referendum-in-val-di-sole-gli-orsi-sono-pericolosi-per-il-98-dei-votanti_87610d2e-3094-4ad9-a92f-d3c9c89f4632.html.

³³ La provincia autonoma di Trento ha stimato che le popolazioni di queste due specie, nel 2023, si aggiravano intorno alle 98 unità per gli orsi e 200 per i lupi: <https://www.consiglio.provincia.tn.it/news/giornale-online/Pages/articolo.aspx?uid=182856>.

³⁴ Decreto del Presidente n.10/2023, *Autorizzazione alla rimozione, tramite abbattimento, dell’esemplare di Orso bruno identificato in Jj4*.

³⁵ Secondo le ultime notizie l’animale potrebbe ancora scampare all’abbattimento, non senza essere trasferito; LA REPUBBLICA, *L’orsa Jj4 sarà trasferita da Trento in Germania. Le associazioni: ‘Bene la nuova vita ma perché non in Romania?’*, 23 luglio 2024, https://www.repubblica.it/italia/2024/08/23/news/lorsa_jj4_sara_trasferita_da_trento_in_germania_le_associazioni_bene_la_nuova_vita_ma_perche_non_in_romania-423458437/.

³⁶ L’orso, ritenuto pericoloso per via dei numerosi contatti avuti con gli umani, è stato abbattuto in seguito all’emanazione – come per Jj4 – di un Decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento (il n. 81/2024).

³⁷ R. OYARTE MARTINEZ, *La constitución del Ecuador*, Valencia, 2021.

rinvia un esplicito riferimento all'importanza della Madre Terra (la c.d. *Pachamama*³⁸) e alla sua preservazione, vi si trovano inseriti alcuni criteri molto interessanti per la interpretazione giuridica. In prima battuta, all'art.10 della Carta fondamentale ecuadoriana si legge di un espresso riconoscimento della Natura come soggetto portatore di diritti, e in particolare di quelli riconosciuti dal Testo costituzionale nei confronti dei cittadini. Leggendo oltre, all'art. 395, più precisamente al comma 4, si trova una presunzione per la quale tutte le normative in tema ambientale devono essere intese in un senso che potremmo definire "ambientalmente orientato". *Ad adiuvandum*, in caso di violazione dell'integrità della Natura, sussiste una prescrizione costituzionale³⁹ concernente il diritto di quest'ultima a "vedersi" reintegrata dal danno subito. Nella pratica, come per gli esseri umani, l'Ecosistema acquisisce sia il diritto in senso formale sia la possibilità di azionarlo in sede giudiziaria, a prescindere dalla sua categorizzazione in senso giuridico⁴⁰.

Sullo stesso filo rosso, complici radici politiche comuni con l'Ecuador⁴¹, si pone la scelta ordinamentale attuata dalla Bolivia, la quale ha deciso nel 2009 di inserire un riferimento alla *Pachamama* in Costituzione, declinando il principio in base al dettame di vita Quechua del *Suma qamaña*, traducibile in spagnolo come *Vivir bien*⁴².

Si è discusso molto in dottrina su come debba essere inteso il principio del "ben vivere"⁴³, considerata anche la difficile collocazione della Bolivia nello scacchiere geopolitico dell'America Latina⁴⁴, nonché la grande differenza tra filosofia di vita andina e occidentale⁴⁵. Ad ogni buon conto, merita sicuramente di essere annotata l'iniziativa per la quale si sottolinea la necessaria convivenza sostenibile tra specie di ogni tipo, senza la quale verrebbe meno l'equilibrio alla base della prosperità della Terra.

³⁸ Per una contestualizzazione di cosa s'intenda per *Pachamama* si rimanda a: United Nations Environment, *Pachamama Our Earth Our Future*, Londra, 1999; P. CACCIARI, *La società dei beni comuni una rassegna*, Roma, 2010, 133-138; G. GOODWIN, *Pachamama Politics: Campesino Water Defenders and the Anti-Mining Movement in Andean Ecuador*, in *Journal of Latin American Studies*, 55, 4, 2023, 759-762.

³⁹ Art. 72 Costituzione ecuadoriana. Interessante su questo tema è il caso "*Mona Estrellita*" (sentenza n. 253-20-JH/22) del 2022. Cfr. L. A. NOCERA, *La Corte costituzionale dell'Ecuador riconosce i diritti degli animali selvatici*, in *NAD -Nuovi autoritarismi e democrazie*, http://nad.unimi.it/la-corte-costituzionale-dellecuador-riconosce-i-diritti-degli-animali-selvatici/#_ftn1.

⁴⁰ Il riferimento nasce a seguito di un orientamento, specialmente diffuso negli Stati Uniti, per il quale tutti gli esseri viventi diversi dall'Uomo non potrebbero essere oggetto di taluni diritti in quanto non in grado di assumere responsabilità giuridiche (come invece è possibile fare *per fictio iuris* in relazione alle persone giuridiche). Cfr. *Nonhuman Rights Project, Inc. v. Breheny*, 2022 N.Y. Slip Op. 3859.

⁴¹ Cfr. per una prospettiva giuridica S. BALDIN, *La tradizione giuridica contro-egemonica in Ecuador e Bolivia*, in *Boletín Mexicano de derecho comparado*, 48, 2015, 483-530; mentre per un punto di vista sociale C. ZAPATA SILVA, *Intelectuales indígenas en Ecuador, Bolivia y Chile. Diferencia, colonialismo y anticolonialismo*, Santiago del Cile, 2017.

⁴² A questo ideale è stato dedicato un ulteriore intervento normativo, la *Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien* (L. 15 ottobre 2012, n.300).

⁴³ Oltre a rappresentare un principio culturale e identitario della comunità Quechua, alcuni hanno provato ad analizzare il concetto secondo una visione politica: A. GOMEZ-MULLER, *El Vivir bien: una crítica cultural del capitalismo*, in *Ciencia Política*, 13, 2018, 199-223; S. SCHAPELSON, *Plurinacionalidad y Vivir Bien/Buen Vivir: dos conceptos leídos desde Bolivia y Ecuador post-constituyentes*, Buenos Aires, 2015.

⁴⁴ J. ALDERMAN, *The Houses That Evo Built: Autonomy, Vivir Bien, and Viviendas in Bolivia*, in *Latin American Perspectives*, 48, 3, 2021, 100-119.

⁴⁵ E.M. RANTA, *Vivir Bien as an Alternative to Neoliberal Globalization: Can Indigenous Terminologies Decolonize the State?*, in *Third World Quarterly*, 38.7, 2017, 1603-1619.

Accanto a queste premesse di taglio filosofico, il parlamento boliviano si è speso ulteriormente per approvare un'apposita Legge sulla *Pachamama*, nella quale sono contenute norme di sicuro interesse: tra le varie prescrizioni in essa contenute, vanno segnalati gli artt. 3, 5 e 6. Essi rispettivamente concernono il riconoscimento della Madre Terra come "sistema indivisibile" (art.3) e "soggetto giuridico collettivo" (art.5) dotato di diritti simili a quelli dei cittadini (art.6).

Anche in questa casistica appena affrontata si può cogliere il superamento di quell'approccio antropocentrico tipico delle normative occidentali. La chiave risolutiva indicata dal legislatore per superare questo meccanismo ideologico-giuridico si individua nella condivisione della Vita, proprietà da difendere comune a tutti gli esseri viventi.

Infine, merita un cenno un altro esempio – questa volta di stampo giurisprudenziale – di manifestazione del diritto ambientale secondo le categorie del *Global South*. A differenza degli approcci visti in precedenza, il caso indiano ha declinato la tematica in un senso maggiormente religioso⁴⁶. Tale realtà si può intuire studiando l'episodio: infatti, le vicende riguardano il Gange e il suo maggior affluente, ossia lo Yamuna.

Nel marzo 2017, a seguito di una controversia giudiziaria rimasta insoluta⁴⁷, l'Alta Corte dello Stato dell'Uttarkhand (nel nord dell'India, al confine tra Regione autonoma del Tibet e Nepal) ha riconosciuto lo status di "persone giuridiche" ai già menzionati fiumi al fine di riconoscere il legame tra tali entità e i cittadini che ad essi si rivolgono per motivi culturali o religiosi⁴⁸, nonché per rafforzare la tutela in caso di eventuali abusi nei confronti dell'ecosistema fluviale⁴⁹.

Ad essere puntuali, la Corte, non senza audacia⁵⁰, si è spinta oltre la definizione di persona giuridica, sancendo un principio di sicuro interesse per gli studiosi: si legge, infatti, che i fiumi debbano essere

⁴⁶ Sempre da un punto di partenza religioso si possono intravedere delle affinità spirituali nella decisione dell'Alta Corte di Islamabad, in Pakistan, relativa al caso di alcuni animali rinchiusi in ambienti dalle condizioni disagiate. A questi ultimi, a partire da alcuni precetti coranici, è stato riconosciuto un intrinseco valore non dissimile da quello umano. L'innovazione portata dal caso Kaavan (il nome dell'elefante da cui tutta la vicenda si è originata) sta nel fatto che, combinando principi islamici, precedenti internazionali e necessità di conservazione ambientale, la Corte ha creato un framework giuridico innovativo tale da riconoscere gli animali come esseri senzienti con diritti intrinseci. Cfr. A. SAAED, *A Case for Animal Sentience in Pakistan: "Kaavan" The Elephant's Incredible Story, Islamabad Wildlife Management Board v. Metropolitan Corporation Islamabad PLD 2021 Isl 6*, in *LUMS Law Journal*, 10, 2024, 151-168.

⁴⁷ Nel dicembre 2016 l'Alta Corte dello Stato dell'Uttarkhand aveva accolto una richiesta dei cittadini finalizzata alla protezione dell'ambiente dei già menzionati fiumi. Tuttavia, la pronuncia non aveva portato a effetti nel breve termine (*Mohd. Salim v. State of Uttarakhand and other*, 5 dicembre 2016,) v. https://elaw.org/wp-content/uploads/archive/attachments/publicresource/in_Salim_decision_dec2016.pdf?ga=2.93076254.2059424702.1573720212-2103727208.1570435362.

⁴⁸ A questo tema la sentenza dedica quasi due punti del testo: (10). «The extraordinary situation has arisen since Rivers Ganga and Yamuna are losing their very existence. This situation requires extraordinary measures to be taken to preserve and conserve Rivers Ganga and Yamuna». (11). «Rivers Ganges and Yamuna are worshipped by Hindus. These rivers are very sacred and revered. The Hindus have a deep spiritual connection with Rivers Ganges & Yamuna. According to Hindu beliefs, a dip in River Ganga can wash away all the sins. The Ganga is also called 'Ganga Maa'. It finds mentioned in ancient Hindu scriptures including 'Rigveda'».

⁴⁹ *Mohd. Salim v. State of Uttarakhand and other*, 20 Marzo 2017.

⁵⁰ Infatti, in seguito alla revisione da parte della Corte Suprema indiana, la sentenza è stata molto ridimensionata. La Corte, come accaduto successivamente negli Stati Uniti, ha sottolineato la complessa questione della responsabilità. V.P. SATI, *The Ganges*, Cham, 2021, 137–148; M. NAKAZORA, *Environmental Law with Non-Human Features in India: Giving Legal Personhood to the Ganges*, in *South Asia research*, 43, 2, 2023, 172–191.

considerati alla stregua di “*living entities*”⁵¹, in quanto essi «*have spiritual and physical sustenance. They support and assist both the life and natural resources and health and well-being of the entire community. Rivers Ganga and Yamuna are breathing, living and sustaining the communities from mountains to sea*»⁵². In sostanza, l’Alta Corte ha tentato di creare una nuova categoria giuridica, quella delle entità viventi giuridicamente rilevanti. Si è trattato della prima volta in cui ci si è trovati dinanzi ad un uguale riconoscimento tra umani ed esseri viventi di un altro regno⁵³; ognuno di essi con la sua soggettività, ognuno con la sua sfera giuridica valida a prescindere dalle proprie caratteristiche biologiche.

4. Cambiare prospettiva per guardare a nuovi orizzonti: intersezioni costituzionali oltre l’Umano

Tratteggiata questa visione comparata dei diversi approcci del c.d. *Global South* in tema di animali/entità viventi non umane, vi è forse la possibilità di trarre alcuni spunti che possano risultare utili per una riflessione conclusiva.

Ripartendo proprio dagli orientamenti sorti nel “Sud del mondo”, viene da notare che l’approccio tipicamente occidentale del diritto, richiamato nelle pagine iniziali dell’elaborato, si viene a trovare in una situazione che – con un riferimento *pop* – potrebbe essere sintetizzata nella proposizione “*lost in translation*”. Volendo spiegare meglio l’uso della locuzione, in questa sede s’intende sottolineare come possa risultare difficile comprendere un determinato fenomeno nonostante la sua “traduzione” in termini a noi noti. Sarà difficile per un giurista/cittadino europeo capire a fondo quali siano le radici culturali dietro a concetti come quelli della *Pachamama*, del *Suma qamaña* oppure della sacralità dei fiumi indiani; tuttavia, questo stato delle cose non scatuisce un problema, ma anzi deve rappresentare uno stimolo a rivitalizzare la sensibilità umana e giuridica verso i pilastri naturali della nostra esistenza⁵⁴. Nei fatti, non è possibile provare a includere forzatamente una cultura che non rispecchia l’identità di un popolo; in ogni caso, però, può risultare utile “prendere appunti”. Se alla cultura popolare, religiosa o giuridica europea queste costruzioni sono estranee, ciò non vuol dire che non si possa prendere spunto per affinare le tecniche che fanno parte di quello che si potrebbe definire come “bagaglio intellettuale occidentale”.

A questi fini, si ritiene che un punto cruciale su cui lavorare sia la soggettività giuridica dell’essere vivente non umano. Consci di alcune difficoltà pratiche legate al riconoscimento di una simile figura nell’ambito ordinamentale, si intende qui aprire alla riflessione sul tema in un senso teorico costituzionale.

⁵¹ *Supra* 49.

⁵² *Ibidem*.

⁵³ Di per sé non è possibile considerare il corso d’acqua un vero e proprio essere vivente. Tuttavia, se guardato nell’insieme delle specie a cui dà rifugio e degli ambienti che crea, la ricostruzione potrebbe trovare alcune basi per essere considerata valida.

⁵⁴ Per un punto di vista diverso da quello costituzionalista, che però evidenzia una trovata centralità del *Global South* nel dibattito dottrinale giuridico, si rimanda a M. RIZZUTI, *Soggettività e tutele*, in P. LUCARELLI, A. SANTONI (a cura di), *Questione ambiente – Volume I. Itinerari giuridici per l’impresa*, Pisa, 2024, 243-252.

Per cominciare, è necessaria una premessa: il riconoscimento di nuove personalità giuridiche non concerne alcuna negazione o ridimensionamento delle sfere giuridiche appartenenti ad altri soggetti.

Alcune delle obiezioni più rilevanti che potrebbero sorgere a riguardo farebbero derivare dall'azione umana l'unica potenza e volontà possibile nella determinazione della storia e, più in generale, dell'ambiente circostante⁵⁵. Alla luce di questi rilievi, ritrattare sulla centralità del potere di liberazione umana a favore di altre specie farebbe venir meno anche le conquiste che hanno caratterizzato l'ultimo secolo di storia di lotte per i diritti umani.

Tuttavia, in questo modo, non si potrebbe discutere di superamento del privilegio umano e, ugualmente, si verrebbe a creare un'idiosincrasia di sistema tra istanze di liberazione⁵⁶ e di controllo⁵⁷. Proprio questo punto viene trattato da Carol J. Adams, la quale sottolinea come la lotta liberatrice dalle diverse oppressioni che colpiscono a vario titolo i viventi non possa prescindere dalla rescissione del legame intercorrente con specismo e antropocentrismo.

Per una migliore comprensione, Adams ci dimostra cosa derivi dalla compartimentazione delle istanze di protezione: come si legge nel discusso saggio *Carne da macello*, la questione di genere, il sessismo e lo specismo sono tematiche profondamente connesse da un legame di oggettificazione che deriva proprio da una visione suprematista della realtà⁵⁸. In ragione di quanto detto, l'essere umano, attraverso una declinazione – conscia o inconscia – suprematista del mondo circostante, replica per similitudine il *pattern* su soggetti diversi, in quella che ricorda una riduzione ai minimi termini, dove alla fine il fattore essenziale è esclusivamente l'individuo maschile⁵⁹.

Come si può intuire, la questione del riconoscimento di diverse dignità e personalità non rappresenta un'isola, ma è necessariamente collegata ad altri problemi ben noti di cui quotidianamente il diritto si fa carico.

Riprendendo in mano i testi degli articoli 2 e 3 della nostra Costituzione, si può comprendere quali siano i capisaldi su cui si basano i diritti fondamentali: la protezione di ogni individuo a prescindere dalla sua condizione e la dichiarazione della sua dignità innata. Tuttavia, complice l'esistenza di un legame intersezionale tra le lotte e le necessità dei viventi, bisogna pensare a fare un passo in avanti

⁵⁵ Il riferimento ricade su una certa visione del mondo umanista che finisce per risentire di un antropocentrismo di fondo, il quale rischia di degenerare in pratiche suprematiste. Sul tema si veda la ricostruzione materialista compiuta da Marx nelle sue opere e commentata in R. MONDOLFO, *Umanismo di Marx*, Torino, 1968, 324-345.

⁵⁶ Con questa scelta lessicale si intende fare eco alla teoria esplicitata in H. MARCUSE, *Saggio sulla liberazione*, Torino, 1969, 94-107.

⁵⁷ Sull'argomento merita dedicare l'attenzione ad un passaggio molto interessante che svolge lo stesso Marx in un'opera giovanile: egli, nei Manoscritti economico-filosofici, collega la valenza della specie umana proprio nell'attività lavorativa-trasformativa del "mondo oggettivo". In altre parole, l'essere umano renderebbe la natura e la realtà "sua" opera attraverso il proprio agire consapevole. Sarebbe tale abilità a far sì che l'uomo possa essere riconosciuto e possa auto-riconoscersi come specie particolare. Cfr. K. MARX, *Manoscritti economico-filosofici del 1844*, Torino, 2004, 78-79.

⁵⁸ C.J. ADAMS, *Carne da macello. La politica sessuale della carne. Una teoria critica femminista vegetariana*, Milano, 2020.

⁵⁹ A partire da questa affermazione si potrebbe aprire ad altre considerazioni che concernono la dimensione etnica, economica, sessuale in cui si viene a trovare l'uomo. Tuttavia, per non uscire dal tema del saggio, si sceglie di non approfondire, limitandosi a consigliare *ex multis*: K. CRENSHAW, *Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color*, in *Stanford Law Review*, 43, 1241-1299; B. HOOKS, *The will to change. Men, masculinity and love*, New York City, 2004.

molto audace rispetto alle acquisite categorie giuridiche. Serve pensare che non si può più scegliere quale discriminazione sia giusta da avallare e quale no, perché ciò rappresenterebbe una negazione dell'anima di quei valori costituzionali che prima abbiamo citato.

In tale quadro ideale dai contorni ancora incerti e da modellature utopiche, il ruolo dei giuristi si dimostra di primaria importanza: come giurisperiti ci è data la conoscenza tecnica di come si possa costruire una struttura protettiva nei confronti delle diverse individualità riconosciute dall'ordinamento. Questo bagaglio di competenze potrebbe darci la possibilità di allargare le fattispecie dei diritti fondamentali oltre il vincolo desueto antropocentrico e di essere *leader* nella realizzazione di una nuova cultura di cura della comunità e del mondo circostante⁶⁰.

In conclusione, quella degli animali e degli ecosistemi non rappresenta solo ed esclusivamente una materia relativa all'etica, ma anche un tema di estrema attualità – si pensi alla questione del cambiamento climatico – e di epistemologia del fenomeno giuridico, in quanto riguarda la certificazione di un ruolo o la sua abdicazione da parte del diritto, ossia quello di scudo per tutti coloro che non possono proteggersi in altro modo.

⁶⁰ Cfr. The Care Collective, *Manifesto della Cura*, Roma, 2021.